

Contributi a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio” alle imprese già in difficoltà: (per ora) l’Agenzia delle entrate dice no se la perdita è di oltre metà del capitale



Nella [circolare n. 15/E del 13 giugno 2020](#), le Entrate nel delineare le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto che il [D.L. “Rilancio”](#) (in [www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#)) ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, al **paragrafo 7**, ha precisato che le disposizioni dell’articolo ex art. 25 D.L. 34/2020 si applicano **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», e successive modifiche.”**. Un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di

adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. *Quadro che tuttavia conferma, [salvo modifiche](#), (vedi *infra*) che “l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (1) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26/06/2014, pag. 1)”.* Di conseguenza, tra i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto si dovranno inserire anche le imprese, che a prescindere dalle sue dimensioni, sono in linea di principio considerate **in difficoltà**.

In particolare:

- nel caso di società a responsabilità limitata (2), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (3) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- nel caso di società in cui almeno alcuni **soci abbiano la responsabilità illimitata** per i debiti della società (4), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Possibili spiragli per le imprese in difficoltà

Vedi successivo aggiornamento:

[Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019](#)

E' recente la proposta della Commissione Ue, inviata agli Stati membri per consultazione, di **estendere ulteriormente** la portata del **Temporary Framework** al fine di autorizzare il **sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019**, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

In particolare la Commissione propone di estendere ulteriormente l'ambito di applicazione del quadro temporaneo consentendo agli Stati membri:

- **di sostenere determinate microimprese e piccole imprese, comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;**
- di incentivare gli investitori privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al coronavirus. Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione.

La Commissione ricorda inoltre che potrebbero già beneficiare delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 2019 erano in attività da meno di tre anni.

Nota (1) – Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Vedi: l'**articolo 2, punto 18** del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE); l'**articolo 2, punto 14** del [regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006); l'**articolo 3, punto 5** del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014](#) della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). (*Link* al sito: <https://eur-lex.europa.eu>). Tali regolamenti, che dichiarano alcune categorie di **aiuti compatibili con il mercato interno** in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **escludono dal relativo campo di applicazione gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà**, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli [orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà](#) o degli orientamenti successivi al fine di evitarne l'elusione. (*link* al sito: <https://eur-lex.europa.eu>)

Nota (2) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma,

della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

Nota (3) – Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

Nota (4) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.